

R.G. n. 1/2020



TRIBUNALE DI RIMINI

Sezione Unica Civile

Il giudice delegato, dott.ssa Silvia Rossi;

nel procedimento R.G. n. 1/2020;

letto il ricorso presentato da [REDACTED] ai sensi degli artt. 8 e 9 l. n. 3/2012;

preso atto che la proposta di accordo si sostanzia nella vendita dell'unico bene immobile di proprietà dell'istante per una somma non inferiore ad euro 710.000,00;

rilevato che la predetta vendita- in assenza di proposta di acquisto- viene stimata in un arco temporale di mesi 18;

considerato che sono presenti debiti ipotecari (BCC Banca di Gradara) e privilegiati (MCC e Agenzia delle Entrate);

considerato che la dilazione pluriennale del pagamento dei debiti assistiti da cause di prelazione è consentita a condizione che i creditori siano ammessi al voto, *“salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione”* (cfr. la stessa Cass. n. 17834/2019 citata dall'istante);

rilevato che al fine di determinare il *quantum* per cui il creditore con diritto di prelazione viene ammesso al voto – onde precisare quanto già affermato dalla Corte di Cassazione ai sensi della quale occorre tener conto *“degli eventuali interessi offerti ai creditori e dei tempi tecnici di realizzo dei beni gravati in ipotesi di soluzione alternativa al concordato, oltre che del contenuto concreto della proposta nonché della disciplina degli interessi di cui agli artt. 54 e 55 legge fall. (richiamata dall'art. 169 legge fall.) (v. Cass. n. 10112-14, Cass. 20388- 14)”*- il Legislatore della Riforma è intervenuto all'art. 86 del Codice della Crisi di impresa ;



ritenuto che la norma testè richiamata possa essere utile canone ermeneutico al fine di determinare, anche nell'ambito della vigente disciplina, le modalità di esercizio del diritto al voto dei singoli creditori;

p.q.m.

1. ASSEGNA giorni 15 dalla comunicazione del presente decreto per precisare – tenuto conto dei beni su cui insiste la prelazione e, dunque, se gli stessi siano o meno oggetto di liquidazione – l'eventuale attribuzione (e la relativa misura) del diritto al voto per ciascun creditore privilegiato.
2. INVITA a depositare uno schema riassuntivo del punto 1 che precede ai fini del calcolo delle maggioranze di cui all'art. 11 della l. n. 3/2012.

Rimini, 25.5.2020

Il giudice delegato

Dott.ssa Silvia Rossi

